



PROVINCIA DI MATERA

SERVIZIO 6

NUM. 77 DEL 08-06-2026

REGISTRO GENERALE N. 864 DEL 08-06-2026

COPIA

OGGETTO: RIF. PRATICA SUAP 2386: 01449600772-10032026-0928 - PROT. N. 0005366 DEL 12/03/2026 D.P.R. N. 59/2013, ART. 7 - D.Lgs. N. 152/2006 (E S.M.I.) - ART. 272 COMMI 2 E 3 - AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE ALLE EMISSIONI PER ATTIVITÀ A RIDOTTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO A FAVORE DELLA DITTA ARCANA S.R.L., PER L'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE PROFUMI NEL LABORATORIO SITO NEL COMUNE DI POLICORO (MT) ALLA VIA BELGIO S.N.C.

L'ISTRUTTORE
F.TO CAMILLA GALLO

IL R.U.P.
F.TO FRANCESCO MALVASI

Il Funzionario di E.Q.

Letta la relazione del funzionario incaricato di seguito riportata:

VISTA l'istanza pervenuta per il tramite del SUAP ID 2386 Prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0022807 del 12/03/2026 (acquisita al protocollo dell'Ente con n. 5366 del 12/03/2026) con la quale la Ditta "ARCANA S.r.l.", ha presentato Domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale (attività in deroga di cui all'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 per l'attività di produzione di profumi nel laboratorio ubicato alla Via Belgio s.n.c. nel Comune di Policoro (MT), corredata dalla documentazione tecnica;

ACCERTATO che l'attività proposta, in base alla documentazione in atti, rientra tra quelle a ridotto inquinamento atmosferico, attività in deroga di cui all'art. 272, comma 2 e riferibile alla lettera q) dell'elenco di cui alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.);

CONSIDERATO che l'Autorizzazione di carattere generale di cui all'art. 272 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152, rientra tra i titoli sostituiti dall'A.U.A. (D.P.R. n. 59/2013) e che la Ditta proponente, come si evince dalla documentazione presentata intende non voler richiedere l'Autorizzazione Unica Ambientale, con adesione di cui all'art. 7, comma 1 del D.P.R. n. 59/2013, ricorrendone i presupposti, all'autorizzazione di carattere generale (ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. n. 152/2006), avvalendosi della deroga prevista dall'art. 3, comma 3 dello stesso D.P.R. n. 59/2013, fermo restando la presentazione della comunicazione per il tramite del SUAP;

VISTA la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 - "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (e s.m.i.);

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) - *"Norme in materia ambientale"* (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), di cui Parte V riferita alle *"Norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera"*;

VISTO il D.Lgs. n. 4 del 16 Gennaio 2008 che detta ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.), recante norme in materia ambientale;

VISTO il D.Lgs. n. 128 del 29 Giugno 2010 noto come *terzo correttivo "Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.), recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 Giugno 2009, n. 69"* (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 Agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);

VISTO il D.P.R. n. 59/2013 - *"Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012"*;

VISTA la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emesso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);

VISTA la D.G.R. n. 689 del 22/06/2016 "D.P.R. n. 59/2013 e D.P.C.M. 08/05/2015 art. 1 comma 2 - Approvazione linee guida regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale e adozione del modello unico semplificato ed unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)";

VISTA la D.G.R. n. 492/2019 "Aggiornamento ed integrazione del modello semplificato ed integrato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) approvato con D.G.R. n. 689/2016";

VISTO il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 - *"Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"*; **VISTA** la L.R. 14 Giugno 2007 n. 17 (Regione Basilicata) - Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale;

VISTA la Legge Regionale n. 49 del 06/11/2015 recante *"Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della Legge 7 Aprile 2014 n. 56 e s.m.i."* che all'art. 3, comma 7 ha stabilito il trasferimento alle Province delle funzioni relative all'autorizzazione di cui all'art. 269, commi 2 e 8 ed all'art. 272, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

RITENUTO di poter accogliere la richiesta di Autorizzazione in via generale, ai sensi dell'art. 272, comma 2 (attività in deroga) riferibile alla lettera q) della Parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs n° 152/06 (e s.m.i.) per la Ditta

“ARCANA S.r.l.” relativa al “LABORATORIO ARTIGIANALE DI PRODUZIONE PROFUMI” con sede operativa e sede legale in Via Belgio snc nel Comune di Policoro (MT, sulla base dell’istruttoria effettuata dal funzionario incaricato, resa nella predisposizione del presente atto, per le seguenti considerazioni:

- **Attività svolte**

Le attività del laboratorio di produzione profumi comprendono:

Ricezione dei materiali, stoccaggio e controllo, macerazione, pesatura e dosaggio, miscelazione a freddo /caldo, filtrazione, riempimento, tappatura, etichettatura, confezionamento, controllo qualità, stoccaggio e spedizione;

la ditta **dichiara** di usare le seguenti materie prime ed ausiliarie:

190 kg/anno di solventi organici (punto 7, lett. q, all. 1, D.P.R. 59/2013), 50 kg/anno di sostanze organiche (punto 8, lett. q, all. 1, D.P.R. 59/2013), una quantità prevista di 80 kg/anno di essenze/oli essenziali (punto 6, lett. q, all. 1, D.P.R. 59/2013), 100 litri/anno di Etanolo, 100 litri/anno di benzoato di benzile, 50 litri/anno di miristato di isopropile e 50 litri/anno di glicole dipropilenico, con un periodo di attività di 100 giorni/anno di lavoro; le quantità annue dichiarate, rapportate alla giornata lavorativa, si attestano a **6,2 kg** che esonera la ditta dal *controllo delle emissioni* e dalla relativa ricerca degli inquinanti, come prescritto ai punti 9 e 10 delle *prescrizioni e considerazioni di carattere generale* della lettera q) dell’Allegato 1 del D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 ed alla tabella *sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche*.

Le fasi lavorative dichiarate, ai sensi della lettera q) dell’Allegato 1 del D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 sono:

- A. stoccaggio delle materie prime e/o dei prodotti finiti, con eventuale trasporto pneumatico e caricamento delle stesse,
- B. macinazione,
- C. pesatura e dosaggio,
- D. miscelazione a freddo,
- E. miscelazione a caldo,
- F. filtrazione.

Esse non prevedono impianti di abbattimento e l’unica emissione convogliata riviene dalla cappa da banco nell’area destinata alla produzione.

- **Adeguamenti previsti**

1. Segnaletica di sicurezza: installazione/aggiornamento della cartellonistica relativa alla pericolosità delle sostanze e all’uso dei DPI.
2. Piano di emergenza: aggiornamento del piano di gestione delle emergenze e delle schede di sicurezza (SDS), con formazione periodica del personale.
3. Gestione rifiuti: raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, con smaltimento tramite ditta autorizzata.
4. Dispositivi di protezione individuale (DPI): mantenimento e verifica periodica della disponibilità di guanti, camici, occhiali e mascherine adeguate alle attività.
5. Registro utilizzo sostanze: tenuta di un registro aggiornato per tracciare l’uso e la movimentazione delle materie prime, con verifica periodica delle giacenze.

EVIDENZIATO che sulla base della relazione tecnica prodotta l’istanza viene accettata a norma dell’art. 3 comma 3 e dell’art. 7 del D.P.R. n. 59/2013 e che per l’esercizio delle attività sono da considerare le prescrizioni riportate nell’Allegato 1 lettera **q)** dello stesso D.P.R.;

VISTO la proposta di provvedimento resa dall’Ing. Vincenzo RIZZELLO del 28/05/2025, acquisita in atti, ove si attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90, in relazione al presente procedimento;

CONSIDERATO che agli esiti dell’istruttoria e per quanto sopra esposto, non sono emersi motivi ostativi all’adozione del provvedimento di rilascio dell’Autorizzazione di carattere generale alle emissioni a ridotto inquinamento;

RICHIAMATI i motivi espressi in narrativa e fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta di competenza di altri Enti, o comunque facenti capo ad altre normative non inerenti al presente atto;

Il sottoscritto Responsabile di Elevata Qualificazione dichiara l’insussistenza del conflitto d’interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90, in relazione al presente procedimento e della misura di cui all’art. 11 del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

Tutto ciò premesso si propone al Dirigente l'adozione del provvedimento di Autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) alle emissioni a ridotto inquinamento, a favore della Ditta "ARCANA S.r.l.", per l'attività di cui in oggetto;

IL RESPONSABILE DI E.Q.
Geom. Francesco MALVASI

IL DIRIGENTE DELL'AREA III - SERVIZIO 6 -

VISTO il Decreto Presidenziale n. 4 del 17/03/2026 con il quale viene attribuito all' Ing. Pasquale Salvatore MORISCO l'incarico ad interim di Dirigente dell'Area III - Servizio 6 della Provincia di Matera;

LETTE le premesse innanzi riportate;

VISTA la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;

VISTO l'art. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO l'art. 17 del D.Lgs. 165/01;

TENUTO CONTO che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria della Provincia o sul suo patrimonio;

D E T E R M I N A

- 1) la premessa** costituisce parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale per essere approvata;
- 2) di autorizzare**, ai sensi dell'art. 272, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) la Ditta "ARCANA S.r.l.", per l'attività di produzione di profumi nel laboratorio ubicato alla Via Belgio s.n.c. nel Comune di Policoro (MT), e, riferibile all'elenco di cui alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.), **lettera q)**: *«Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/giorno»;*
- 3) di dare espressamente atto** che il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni vincolanti:

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro;
2. dovrà essere predisposta un'opportuna procedura dei malfunzionamenti dell'impianto di aspirazione qualora se ne verifichi un'interruzione, così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, un'adequata attenzione ed efficacia degli interventi;
3. l'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso lo stabilimento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'Autorizzazione; il gestore fornirà a tale autorità la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento, analisi, raccolta di dati ed informazioni, funzionali all'accertamento del rispetto delle prescrizioni.

STOCCAGGIO

4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico Allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive;
5. qualora il materiale stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.

CRITERI DI MANUTENZIONE

6. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di aspirazione aeraulico dell'aria dell'ambiente di lavoro devono essere definite in una procedura operativa predisposta dal gestore dello stabilimento ed opportunamente registrate. In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:
- manutenzione per la tenuta del sistema di aspirazione dell'aria dell'ambiente di lavoro,
 - manutenzione del sistema di aspirazione da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto con frequenza almeno annuale,
 - controlli periodici dei motori degli elettroventilatori, al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria,
 - tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
 - la data di effettuazione dell'intervento,
 - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.),
 - la descrizione sintetica dell'intervento,
 - l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

7. Il titolare dell'autorizzazione, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla **messa in esercizio** degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorità competente (Ufficio Ambiente della Provincia di Matera) di cui al comma 6 dell'articolo 269 del D.lgs. n. 152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio;
8. Il termine massimo per la **messa a regime** degli impianti è stabilito in **tre mesi** a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi;
9. qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
 - indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga s'intende concessa qualora la Autorità competente di cui alla lettera non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

PRESCRIZIONI SPECIFICHE SULLA QUALITÀ DELL'ARIA DELL'AMBIENTE DI LAVORO

Per minimizzare le emissioni diffuse in ambiente di lavoro dovranno essere applicate le seguenti buone pratiche:

- i composti organici volatili e i composti inorganici volatili devono essere caricati sotto battente liquido e non a caduta,
- i miscelatori sia di polveri sia di liquidi e/o emulsioni, devono operare chiusi; le apparecchiature utilizzate per le eventuali operazioni di saponificazione devono essere presidiate da idonea aspirazione,
- le apparecchiature adibite al confezionamento di prodotti in polvere, o contenenti composti organici o inorganici volatili, devono essere chiuse
- (compatibilmente con la fase operativa).

La ditta dovrà, entro 30 giorni dalla data di messa a regime ed in seguito annualmente, una misura dei composti organici volatili (C.O.V.) all'interno dell'area produttiva, inviando gli esiti analitici a questo Ufficio e ad ArpaB.

Inoltre per detta attività, trattandosi di sostanze destinate al contatto con la persona e contenenti spesso alcol o composti volatili, ha necessità che i controlli non devono riguardare solo l'ambiente, ma soprattutto la salute pubblica e la sicurezza sul lavoro:

1. Vigilanza Sanitaria e di Prodotto l'area di controllo più stringente, regolata a livello europeo dal **Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici**.
- **Ispezione delle GMP (Good Manufacturing Practices):** La ASM controlla che il laboratorio operi secondo la norma **ISO 22716** (Pratiche di Buona Fabbricazione). Gli ispettori verificano la separazione dei locali (stoccaggio materie prime, pesatura, miscelazione, confezionamento, prodotto finito), la pulizia, la sanificazione delle attrezzature e la prevenzione delle contaminazioni cruciali.
 - **Controllo della Documentazione Tecnica (PIF):** Ogni profumo deve avere un **PIF (Product Information File)**, custodito in laboratorio e firmato da un valutatore della sicurezza. Le autorità verificheranno la presenza di questo fascicolo, la corretta valutazione tossicologica delle essenze (es. conformità agli standard IFRA e assenza di sostanze vietate) e l'effettiva stesura del rapporto sulla sicurezza.

- **Notifica al CPNP:** Verificheranno che ogni profumo immesso sul mercato sia stato preventivamente registrato sul portale europeo CPNP (*Cosmetic Products Notification Portal*).
- **Campionamenti Analitici (ASM + ARPAB):** Gli ispettori possono prelevare campioni di profumo per inviarli ai laboratori ARPAB. Vengono eseguite analisi chimiche per scovare eventuali sostanze proibite, allergeni non dichiarati in etichetta o metalli pesanti, e analisi microbiologiche (sebbene i profumi a base alcolica siano considerati a bassissimo rischio microbiologico).
- **Controllo Etichettatura:** Verifica che sui flaconi siano presenti il lotto, la scadenza o il PAO (Period After Opening), il nome della *Persona Responsabile* e la lista degli ingredienti (INCI), inclusa la corretta indicazione degli allergeni del profumo.

2. Controllo Ambientale (ARPAB / Provincia)

- **Emissioni in Atmosfera:** Il laboratorio ha aderito all'Autorizzazione Generale (AVG) ai sensi dell'art. 272 c. 2 del D.Lgs. 152/2006, l'ARPAB può controllare il registro d'uso delle materie prime, la presenza di sistemi di captazione dei vapori alcolici (cappe, filtri a carboni attivi) e il rispetto delle prescrizioni tecniche.
- **Gestione dei Rifiuti:** Verifica della corretta classificazione, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti speciali (es. scarti di essenze concentrate, solventi di lavaggio, contenitori contaminati) tramite il registro di carico e scarico e i formulari (FIR).

3. Prevenzione Incendi e Sicurezza Antideflagrante (I profumi contengono alte percentuali di alcol etilico (spesso oltre l'80%), una sostanza altamente infiammabile).

- **Verifica del carico d'incendio e classificazione ATEX:** Considerando l'esiguità dei locali del laboratorio e pertanto con scarse quantità di stoccaggio e la manipolazione di alcol non superano determinate soglie quantitative previste dal D.P.R. 151/2011, pertanto il laboratorio non è soggetto ai controlli dei Vigili del Fuoco per il rilascio del CPI (Certificato di Prevenzione Incendi). Eventuali controlli verificheranno la presenza di impianti elettrici antideflagranti (ATEX), sistemi di aerazione naturale o forzata e la corretta gestione dei liquidi infiammabili.

4. Sicurezza sul Lavoro (Spesal / ASM)

La tutela degli operatori deve essere tutelata attraverso:

- **DVR (Documento di Valutazione dei Rischi):** Deve contenere una specifica sezione sul **Rischio Chimico** (esposizione alle essenze concentrate e ai solventi) e sul rischio da atmosfere esplosive.
- **Schede di Sicurezza (SDS):** Controllo della presenza e corretta archiviazione delle schede di sicurezza di tutte le materie prime e sostanze chimiche utilizzate, conformi ai regolamenti REACH e CLP.
- **Dispositivi di Protezione (DPI):** Verifica dell'adozione di adeguate maschere con filtri per vapori organici, guanti resistenti ai solventi e occhiali protettivi durante le fasi di manipolazione dell'alcol e delle fragranze pure.

La società, nel corso della sua attività dovrà attenersi a tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nell'Allegato 1 del DPR 59/2013, lettera q) per la *"Produzione di sapone e detersivi sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/giorno"*.

Le comunicazioni da inviare alla Provincia, inerenti il presente provvedimento, devono essere recapitate al seguente indirizzo: Provincia di Matera - AREA III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente - Via Ridola, 60 – 75100 Matera, ovvero a mezzo pec: ambiente@cert.provincia.matera.it

- 4) **di stabilire** che la presente autorizzazione ha validità di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data della domanda di adesione all'autorizzazione generale, per cui scade l'**11/03/2041**. Il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di specifica domanda, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza (art. 272, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
- 5) **di evidenziare** che, la Provincia si riserva di poter richiedere ulteriori adempimenti e/o prescrizioni e di poter aggiornare o modificare, prima della sua scadenza in ogni momento, i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme tecniche, dell'evoluzione tecnologiche del settore, dell'adozione di modifiche ai piani e programmi regionali, delle risultanze delle analisi periodiche prescritte, delle risultanze di attività di ispezione, di segnalazioni di emissioni inquinanti e/o potenzialmente disturbanti e a seguito di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute;
- 6) **di ricordare** che ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della Ditta deve essere comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune territorialmente competente;

- 7) **di ricordare** che la cessazione dell'attività da parte della Ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione;
- 8) **che** la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o nei suoi allegati comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore;
- 9) **di dare atto** che qualora non espressamente previste si intendono richiamate nella presente determinazione tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia;
- 10) **di stabilire** che il soggetto autorizzato conservi copia dell'atto autorizzativo presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;
- 11) **di dare atto** che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, l'Ing. Vincenzo RIZZELLO attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90;
- 12) **di dare inoltre atto** che la presente Determinazione deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio Segreteria Generale, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica.

Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, in relazione al presente procedimento e della misura di cui all'art. 11 del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

IL RESPONSABILE

SERVIZIO 6

F.TO ING. PASQUALE SALVATORE MORISCO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione, registro generale num. 864 del 08-06-2026, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Matera per 15 giorni consecutivi dal 08-06-2026 al 23-06-2026 al num. 1144 del registro pubblicazioni.

IL RESPONSABILE

F.to Ing. Pasquale Salvatore Morisco

E' copia conforme all'originale:

Matera, _____

IL RESPONSABILE
